

Servizio 15 Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Palermo
via Garibaldi, 41 - 90133 Palermo
tel. 091/6391111 int. 81011
sopripa@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopripa

sopripa@certmail.regione.sicilia.it

U.O. 17.2 – Sezione per i Beni Architettonici
storico artistici
tel. 091/6391111 int. 80013

Prot. n. 0005913 del 30 APR 2020

DETERMINA A CONTRARRE

Il Soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Palermo

PREMESSO CHE

- nella Chiesa di San Domenico in Palermo si rende necessario un intervento di somma urgenza per il rifacimento del tetto della navata laterale sud, di pluviali e grondaie;
- l'unità operativa per i Beni Architettonici e storico artistici della Soprintendenza ha redatto per tale intervento la perizia n. 1 del 08.01.2020, per un importo dei lavori di € 90.881,82 complessivi, esclusa IVA, di cui € 77.395,72 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 13.486,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, lavori della Categoria OG2 - Classifica I;
- i lavori di cui alla perizia suddetta sono stati finanziati dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto, Area III - Conservazione e restauro dei beni del Patrimonio, come da nota prot. n. 1395 del 10.2.2020 – A3 A per un importo complessivo di € 90.881,82 oltre IVA;
- si rende pertanto necessario procedere all'affidamento di detti lavori;
- l'art 32 comma 2 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., "Codice dei Contratti pubblici" (d'ora in avanti: Codice dei contratti pubblici) recita: *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti ... determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;
- l'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti pubblici, che a seguito della modifica introdotta con L. 55/2019 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento, di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- l'art. 36 comma 6 del codice recita *"Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni"*;
- l'art. 52 del Codice dei contratti pubblici fa obbligo alle stazioni appaltanti dell'utilizzo di piattaforme elettroniche per l'espletamento delle procedure di gara.

RITENUTO

- di procedere all'affidamento del *"Lavori di somma urgenza per il rifacimento del tetto della navata laterale sud di San Domenico a Palermo"*, per un importo a base d'asta di € 90.881,82 complessivi, esclusa IVA, di cui € 77.395,72 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 13.486,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice D.L.vo 50/2016 come integrato e modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii., ricorrendo agli elenchi di operatori economici abilitati per la categoria OG2 disponibili sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. e utilizzando, in ottemperanza dell'art. 52 del Codice la piattaforma elettronica dello stesso MePa;
- di procedere pertanto mediante RDO rivolta a n. 3 imprese individuate, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, fra quelle abilitate al Mercato Elettronico per il Bando *"Lavori di manutenzione di beni del Patrimonio culturale"* attivato nel giugno 2016, categoria OG2, *"Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela"*, e che hanno la sede e l'area di affari nella regione Sicilia.

VISTI

le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione - Versione 7.0 pubblicate da Consip nel Giugno 2018;
il Manuale d'uso del sistema di e-procurement per le Amministrazioni - MePa Procedure d'acquisto tramite RDO aggiudicate al prezzo più basso, ultimo aggiornamento 13.01.2020;
il Capitolato d'Oneri per l'abilitazione degli Esecutori di Lavori di Manutenzione Opere Specializzate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Versione 1.4 - agosto 2018). di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come integrato e modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e ss.mm.ii.; relativi al Bando "Lavori di manutenzione di beni del Patrimonio culturale" attivato nel giugno 2016, categoria OG2, "Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela".

DETERMINA

Ai sensi dell'art 51 comma 1 del Codice D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di affidare il "Lavori di somma urgenza per il rifacimento del tetto della navata laterale sud di San Domenico a Palermo", in un unico lotto, per l'imprescindibile unitarietà dell'intervento.

Di procedere all'affidamento del "Lavori di somma urgenza per il rifacimento del tetto della navata laterale sud di San Domenico a Palermo", perizia 1 del 08.01.2020 della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo, per un importo, previsto in perizia, di euro 77.395,72 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed euro 13.486,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 90.881,82 IVA esclusa mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e con la modifica introdotta dalla L. 55/2019.

Di procedere pertanto all'affidamento invitando n. 3 operatori economici individuati, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, tra quelli abilitati al Mercato Elettronico per il Bando "Lavori di manutenzione di beni del patrimonio culturale" per la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione attivato nel giugno 2016, e che hanno sede ed area di affari in Sicilia, e precisamente:

- Impresa di Costruzioni Debole Gaetano di Leonforte (EN) p.iva 01089830861 c.f. DBLG82A30E536C

- Spallina costruzioni di Spallina Luigi & c. s.n.c. di Gangi (PA) p.iva 04304670823 c.f. 00520140823

- Di Marco Salvatore di Borgetto (PA) c.f. DMRSVT72T23G348W p.iva 05578900820.

Che l'affidamento avverrà col criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del Codice dei Contratti pubblici, e che l'offerta venga espressa mediante indicazione di ribasso percentuale, con un massimo di n. tre decimali, sull'importo a base d'asta.

Che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e che in caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.



IL SOPRINTENDENTE
Arch. Lina Gabriella Bellanca

REGISTRATO *Agenzie delle Entrate*
 UFFICIO ATTI *Palermo 1*
 IL *11.08.2020* AL N. *495*
 TASSA *€ 200,00x* F.T.O.

Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 Agenzia
 Entrate
 MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SEDICI/UG
 00038336 0000400 W1718001
 00003085 07/08/2020 10:32:25
 4578-00088 4708F25638CA8417
 IDENTIFICATIVO DI A17153472760462



REPUBBLICA ITALIANA
 REGIONE SICILIANA
 ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
 SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
 PALERMO

CONTRATTO DI APPALTO

Rep. n. 4572


L'anno **duemilaventi** (2020) il giorno **sette** (07) del mese di **agosto** (08), in Palermo, nei locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, Via G. Garibaldi n. 41, dinanzi a me dott. Romeo Ignazio, nato a Palermo il 27.02.1959, in servizio presso la suddetta Soprintendenza nella qualità di Ufficiale Rogante, nominato dal summenzionato Ufficio con decreto soprintendenziale n. 2 del 18.11.2010, delegato a ricevere gli atti stipulati dalla medesima Soprintendenza, senza l'assistenza di testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, della cui identità personale io sono certo, d'accordo tra loro e con il mio consenso sono personalmente comparsi:

DA UNA PARTE

l'arch. Lina Gabriella Bellanca, nata a Sciacca (AG) il 29.10.1954, domiciliata per la carica in Palermo, via G. Garibaldi 41, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, giusta nomina con D.D.G. n. 369 del 31.01.2018, per conto e nell'interesse della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo c.f.: 80012000826, di seguito denominata semplicemente "Amministrazione"

E DALL'ALTRA

il signor Salvatore Di Marco, nato a Partinico (PA) il 23.12.1972 e residente a Palermo in via Maqueda n. 331, codice fiscale DMRSVT72T23G348W, nella qualità di titolare e firmatario della ditta Di Marco Salvatore, con sede in via C. Battisti 15 - 90042 Borgetto (PA) - C.F.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


DMRSVT72T23G348W e P. IVA 05578900820, nella qualità di impresa appaltatrice,

PER

la stipula del presente contratto di appalto per l'affidamento dei "*Lavori di somma urgenza per il rifacimento del tetto della navata laterale sud di San Domenico a Palermo*" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii e dalla L. 55/2019 (nel seguito: Codice dei Contratti pubblici) importo complessivo dei lavori € 72.654,35 (diconsi euro settantaduemilaseicentocinquantaquattro/35) di cui € 59.168,25 per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 13.486,10 per oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, oltre I.V.A. di legge.

PREMESSO

- CHE il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto, Area III - Conservazione e restauro dei beni del Patrimonio, come da nota prot. ,n. 1395 del 10.02.2020 – A3 A ha finanziato i "*Lavori di somma urgenza per il rifacimento del tetto della navata laterale sud di San Domenico a Palermo*" per un importo complessivo di € 90.881,82 oltre IVA e oneri di legge ;
- CHE responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi è l'arch. Filippo Davì;
- CHE l' U.O. 3 della Soprintendenza ha redatto la perizia di spesa n. di rep. 1 del 20 febbraio 2019 per l'importo complessivo di € 90.881,82 (euro novantamilaottocentottantuno/82), di cui € 77.395,72 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 13.486,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge, e che il RUP ha sottoscritto il Verbale di verifica e validazione, ai sensi dell'art 26, e Approvazione del progetto, ai sensi dell'art 27, del Codice dei Contratti pubblici;
- CHE in data 30.04.2020, con prot. n. 5943, la Soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Palermo ha adottato la determina a contrarre relativamente all'affidamento dei lavori di cui trattasi, determinando di ricorrere a un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

lettera b) del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. e dalla L. 55/2019, selezionando – nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti - n. 3 imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione per la categoria OS2-A, tra tutte le imprese che hanno sede e area d'affari in Sicilia;

- che con RDO n. 2561378 del 5.5.2020 del sistema Acquistinretepa.it, sono state invitate le numero 3 imprese come sopra specificato, dando come termine ultimo per la presentazione delle offerte quello delle ore 13,00 del giorno 27.5.2020;
- CHE nella gara esperita il 28.5.2020 è rimasta aggiudicataria la ditta Di Marco Salvatore, con sede in via C. Battisti 15 - 90042 Borgetto (PA) – C.F. DMRSVT72T23G348W e P. IVA 05578900820, con il ribasso offerto del 23,551% per l'importo complessivo di € 72.654,35 (diconsi euro settantaduemilaseicentocinquantaquattro/35) di cui € 59.168,25 (diconsi euro cinquantanovemilacentosessantotto/25) per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 13.486,10 (diconsi euro tredicimilaquattrocentottantasei/10) per oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, oltre I.V.A. di legge;
- che l'aggiudicazione è stata dichiarata definitiva dal R.U.P. con atto del 10.07.2020;
- che con atto del 20.07.2020 il R.U.P. ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- che l'esito della gara è stato pubblicato nei modi previsti dall'art. 29 del Codice dei Contratti pubblici;

TUTTO CIO' PREMESSO


Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2) – Oggetto dell'appalto

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo all'esecuzione di tutte le opere e le provviste occor-



renti per i *“Lavori di somma urgenza per il rifacimento del tetto della navata laterale sud di San Domenico a Palermo”*. La perizia di spesa prevede precisamente le seguenti lavorazioni: montaggio di ponteggi di servizio per raggiungere le parti delle coperture su cui intervenire; rifacimento del tetto della navata laterale sud, rimuovendo la copertura provvisoria; creazione di pluviali esterni nella navata centrale sud, abolendo quelli incassati nella muratura; pulitura e manutenzione delle grondaie non raggiungibili per l'ordinaria manutenzione; rimozione dei pluviali in cemento amianto e semplificazione dei percorsi di scarico nel transetto nord; pulitura e revisione delle coperture nelle cappelle attigue all'abside sud e nord.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo la verifica della regolarità degli atti, l'approvazione del contratto nei casi previsti dalla legge, nonché l'adozione dell'impegno della spesa a carico del bilancio del Fondo edifici di Culto.

Art.3) – Adeguamento alla normativa relativa ai flussi finanziari

Il lavoro di che trattasi è munito del CIG: 8289605E70 e del CUP: G79B19000130001.

L'appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'appaltatore si obbliga, altresì, a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontracto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.; ai sensi del comma 8 del citato articolo 3 della L. 136/2010, l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al detto articolo è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della pro-



A large, stylized handwritten signature in black ink.

A handwritten number "2" enclosed within a circle.

vincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

I pagamenti effettuati dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto - Area III, per i lavori di che trattasi, a favore dell'appaltatore e quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti, nel caso di subappalto e similari, devono transitare su appositi conti correnti dedicati;

ai sensi dell'art. 3 della citata legge, ogni pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario o altro sistema di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità al conto corrente dedicato;

Art.4) – Corrispettivo dell'appalto – Modalità dei pagamenti

Il corrispettivo complessivo dell'appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto del 23,551% sui lavori dall'Appaltatore, nell'importo complessivo di € 72.654,35 (diconsi euro settantaduemilaseicentocinquantaquattro/35) di cui € 59.168,25 (diconsi euro cinquantanovemilacentosessantotto/25) per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed € 13.486,10 (diconsi euro tredicimilaquattrocentottantasei/10) per oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso, oltre I.V.A. di legge. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dall'Amministrazione alla sede legale dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera ".....", è/sono autorizzati... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i.... signor..

I pagamenti a favore dell'impresa saranno disposti dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto - Area III, secondo le modalità previste dall'art. 33 del capitolato speciale d'appalto mediante accreditamento sul seguente conto corrente, tenuto dall'appaltatore presso



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a horizontal line.

il seguente istituto bancario:

; conto sul quale l'unica persona abilitata ad operare è l'appaltatore signor Salvatore Di Marco,

Su tale conto il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto - Area III, farà confluire tutte le somme relative all'appalto, in ottemperanza di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati suddetti, come espressamente prescritto dall'art. 3 dalla L. 136/2010.

Art.5) – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penali

Il tempo utile per dare ultimate le opere precisate, viene stabilito in giorni 120 (centoventi) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi, così come previsto all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale dell'1permille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10% di detto importo netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione defini-



tiva. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei lavori.

Art.6) – Obblighi dell'Appaltatore

L'Appalto viene concesso dall'Amministrazione ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui ai documenti facenti parte del progetto approvato nonché elencati all'art. 4 del Capitolato Speciale d'appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In ogni caso, i suddetti documenti (ad eccezione del Capitolato Generale) fanno parte integrante del contratto, e vengono allegati come meglio specificati al successivo articolo 18).


Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.145.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, secondo la migliore tecnica e secondo le istruzioni della Direzione Lavori, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità civile e penale per i casi di infortunio e per danni alle persone ed alle cose.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare all'Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e le qualifiche dei lavoratori da occupare.

Si obbliga, altresì, espressamente, a inserire analoga clausola di cui al superiore comma 5 del presente articolo, nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Si obbliga a non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non



saranno autorizzati.


Si obbliga a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto. Si obbliga, altresì, espressamente, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) e si obbliga ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Si obbliga a mettere a disposizione della Soprintendenza, tramite apposita Banca Dati, i dati relativi alle società o imprese, anche in riferimento ai loro assetti societari, a cui intende concedere i lavori, servizi o forniture in subappalto.

Si obbliga altresì a inserire nei contratti con i propri subappaltatori apposita clausola con la quale i terzi contraenti o subcontraenti della filiera assumono l'obbligo di mettere a disposizione delle Prefetture e della Stazione Appaltante, tramite l'Appaltatore, gli stessi dati di cui al precedente comma.

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione e induzione indebita che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli artt. 317 e 319 quater c.p.

Art. 7) – Risoluzione e recesso





Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del Codice dei Contratti pubblici.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
- grave inosservanza dell'obbligo di rispettare e far rispettare il "Codice di Comportamento dei Dipendenti della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art.1 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10", con particolare riferimento agli artt. 8, 10 e 14.

Nel caso in cui le informazioni antimafia si concludano con esito positivo (interdittive), il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione



forfettaria del danno pari al 5% del valore del contratto o subcontratto salvo maggior danno.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto viene altresì risolto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui l'appaltatore non abbia dato comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione e induzione indebita che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli artt. 317 e 319 quater c.p.;
- b) ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Soprintendenza è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

Art. 8) – Clausola arbitrale

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per cui l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso fra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, si applica l'articolo 205 del Codice dei Contratti pubblici.



Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario sono deferite alla magistratura ordinaria.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 9) – Cauzione definitiva


L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 c. 1 del Codice dei Contratti pubblici così come previsto dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, cauzione definitiva complessiva di € 10.171,61 (euro diecimilacentosettantuno/61) a mezzo di polizza fideiussoria n. 28020006519 del 27.07.2020 rilasciata da Tokio Marine Europe S.A., agenzia n. I.00152 di Genova. Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Amministrazione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 10) – Polizze assicurative

A norma di legge, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103 c. 7 del Codice dei Contratti pubblici, e dell'articolo 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza di assicurazione del 27.07.2020 n. C.2020.193334 della GREAT AMERICAN International Insurance d.a.c. agenzia di Dublino a garanzia: 1) per opere € 72.654,35; 2) per opere preesistenti € 18.227,47; 3) per responsa-



②

bilità civile verso terzi (R.C.V.T.) con massimale di €. 500.000,00.

Art. 11) – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo art. 105 c. 1 del Codice dei Contratti pubblici.


Art. 12) - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma ottavo, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi, accertata dall'Amministrazione e segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione appaltante comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede alla sospensione dei pagamenti, salva la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30 c. 5 e 5 bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. Le somme accantonate con la sospensione del pagamento del saldo, sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi. Il pagamento all'appaltatore del saldo non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti. Per tale ritardo l'appaltatore non può opporre eccezioni all'Amministrazione e non può chiedere risarcimento di danni.



Art. 13) – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.



A large, stylized handwritten signature in dark ink, located below the official stamp.

A smaller, stylized handwritten signature or mark in dark ink, located at the bottom right of the page.



Art. 14) – Domicilio dell'Appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso l'Ufficio della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo.

Art. 15) – Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico dell'Amministrazione.

Art. 16) – Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

Art. 17) – Trattamento dei dati personali

L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. Del 30.06.2003 n. 196, e successive modificazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 18) – Allegati al contratto

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

A) Capitolato Speciale d'appalto; B) Elenco prezzi unitari.

C.F. Impresa DMRSVT72T23G348W Soprintendenza 80012000826

Letto confermato e sottoscritto.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

IL SOPRINTENDENTE

(Di Marco Salvatore)

(Arch. Lina Gabriella Bellanca)

DITTA DI MARCO SALVATORE
Via C. Battisti, 15
90012-Borgetto (PA)
Part. IVA 05578900820
Cod. Fisc. DMR SVT 72T23 G348W

Q

Richiesto io dott. Ignazio Romeo, Ufficiale Rogante, ho ricevuto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 16 e 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, e degli artt. 95 e 96 del R.D. 23.5.1924 n. 827 il presente Atto, scritto con elaboratore elettronico con inchiostro indelebile, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, del quale ho personalmente dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono insieme a me Ufficiale Rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. Ai sensi del c. 14 dell'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, contestualmente alla sottoscrizione dell'esemplare cartaceo, le Parti provvedono ad apporre la propria firma digitale su una copia elettronica del presente atto, che viene parimenti da me sottoscritta con firma digitale.

Questo Atto, consta di n. 14 pagine debitamente legalizzate della quali si sono occupate n. 13 intere oltre a numero 12 righe della presente.

L'UFFICIALE ROGANTE

(Dott. Ignazio Romeo)



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, abstract scribble.

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 2 del D.P.R. 207/2010, nella sua integrità è composto di: Prima Parte e Seconda Parte. Ai sensi dell'art. 43 c. 2 del DPR 207/2010 il Capitolato è allegato allo Schema di Contratto.

Ai sensi dell'art. 43 c. 3 lett. a) del D.P.R. 207/2010, la Prima Parte contiene tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del Progetto a base di gara.

La Seconda Parte (art. 43 c. 3 lett. b) del D.P.R. 207/2010) illustra le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione dei materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni.

Per quanto non previsto dal presente "Capitolato Speciale d'Appalto – Prima Parte e Seconda Parte", nonché dallo "Schema di Contratto" valgono le disposizioni contenute:

- nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. e con le modifiche introdotte dalla L. 55/2019 "Codice dei contratti pubblici";
- nell'allegato A al Regolamento D.P.R. 207/2010, è espressamente richiamato dal c. 3 dell'art. 61 del Regolamento.
- nel D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici) nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 16 e 17 del Codice D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. e con le modifiche introdotte dalla L. 55/2019 e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
- nel D.M. 145/2000 (Capitolato generale D'Appalto) nelle parti ancora vigenti;
- nelle leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici, vigenti nella regione siciliana, ancorché non espressamente richiamate e non esplicitamente abrogate, qualora in vigore, con relative aggiunte, modificazioni ed integrazioni, al momento dell'invio agli Enti preposti del bando di gara per la pubblicazione e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare nella loro integrità.

PARTE PRIMA

Art. 1. Descrizione tecnico-economica dell'appalto

Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare ultimati i **Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture nella Chiesa di San Domenico di Palermo (PA)**

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e ss. mm. ii. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 8289605E70 e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è G79B19000130001

L'appalto comprende:

- a) l'esecuzione di tutte le opere, somministrazioni, forniture e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i **Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture nella Chiesa di San Domenico di Palermo (PA)**;
- b) l'esecuzione di tutti i servizi (inclusi eventuale aggiornamento del piano di sicurezza a base di gara e manutenzione previsti dalla normativa vigente), i lavori, lo svolgimento di tutte le procedure per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e nulla osta eventualmente richiesti dalla normativa vigente, la realizzazione di tutti gli apprestamenti e la fornitura in opera di tutte le attrezzature di protezione individuale e collettiva atti a consentire il pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, secondo le specifiche disposizioni del progetto dell'Amministrazione, secondo le ulteriori disposizioni di cui al presente capitolato e secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene dei luoghi di lavoro, di prevenzione infortuni.

Le indicazioni del presente Capitolato e di tutti gli elaborati e disegni di cui al successivo art. 4 ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Art. 2 Forma ed ammontare dell'appalto

Il presente appalto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd) e lettera eeeee), del Codice dei contratti D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. e con le modifiche introdotte dalla L. 55/2019 e dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. 207/2010, è affidato "a misura" e "a corpo".

L'importo complessivo:

- a) per l'esecuzione dei **Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture nella Chiesa di San Domenico di Palermo (PA)** secondo le specifiche di cui al presente capitolato;
- b) per l'esecuzione di tutti i servizi, i lavori, per lo svolgimento di tutte le procedure tecniche e amministrative, per la realizzazione di tutti gli apprestamenti e la fornitura in opera di tutte le attrezzature di protezione individuale e collettiva atti a consentire il pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, secondo le disposizioni di cui al presente capitolato e secondo le disposizioni di legge vigenti.

ammonta a:

per lavori, € **90.881,82 (euro novantamilaottocentottantuno/82)** oltre IVA di legge.

L'importo complessivo risulta composto come di seguito specificato:



-per lavori soggetti a ribasso d'asta	euro	77.395,72
-per oneri della sicurezza inclusi nei lavori	euro	<u>13.486,10</u>
Sommano	euro	90.881,82

L'importo presunto dei lavori appaltati è comprensivo di oneri per lavori, ed oneri di sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 di tutte le opere **anche se non espressamente citate nel presente capitolato e computo metrico o disegni** ma necessarie a fornire l'opera e gli impianti funzionanti e terminati a regola d'arte. L'appalto è a misura e a corpo, stabilito sulla base del presente capitolato tecnico, degli elementi tecnici del progetto della stazione appaltante posto in gara.

I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ad eventuali lavori in economia.

La stazione appaltante si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non affidare i lavori ad alcuna impresa o raggruppamento o consorzio, come pure di affidare i lavori anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta giudicata conveniente.

2.2 Importo dei lavori soggetti a ribasso

Nella tabella "A" che segue sono riportati le entità dei lavori con l'individuazione dei rispettivi importi

TABELLA "A"

	A Importo dei lavori soggetti a ribasso	B Importo dei lavori non soggetti a ribasso	C=A+B Importo complessivo dei lavori
Lavori a misura	77.395,72	13.486,10	90.881,82
Totali	77.395,72	13.486,10	90.881,82

2.3 Importo contrattuale

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta dell'aggiudicatario presentata in sede di gara, che sostituisce l'importo di cui alla colonna A della superiore tabella, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, di cui alla colonna B, non oggetto dell'offerta.

2.4 Variazioni dell'importo

Le cifre del prospetto di cui al punto 2.1 indicano gli importi presuntivi delle diverse opere, soggetti al medesimo ribasso d'asta.

Per quanto attiene i lavori a misura detti importi potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in vista assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'amministrazione appaltante riterrà necessario ed opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti pubblici senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

L'appaltatore dovrà eseguire quanto gli sarà ordinato a soddisfazione delle esigenze che si presentano nel corso dell'appalto.

L'appaltatore può proporre al direttore dei lavori, nei limiti previsti 106 del Codice D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. e con le modifiche introdotte dalla L. 55/2019 eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

Per quanto attiene i lavori a corpo, l'importo si intende fisso ed invariabile, soggetto anch'esso al ribasso d'asta deducendo la spesa percentuale implicita per la sicurezza.

Art. 3 Descrizione sommaria delle opere

Le opere oggetto del presente appalto riguardano i **Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture nella Chiesa di San Domenico di Palermo (PA)** e possono sommariamente riassumersi come segue:

Ponteggi, revisione di manto di tegole, smontaggio di copertura e rifacimento a tratti, rimozione di tubazioni di amianto, sostituzione di grondaie e pluviali, posa in opera di tegole dimesse e nuove, rimozione di vegetazione e ripristino dei giunti della muratura a vista, rimozione di teli di protezione, controllo delle superfici interne e tinteggiature.

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dalle descrizioni delle voci di spesa e dai disegni allegati al contratto e dalle indicazioni che saranno meglio precisate all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le opere non comprese nel progetto, di cui il presente capitolato costituisce parte integrante, restano escluse dal presente appalto, riservandosi l'Amministrazione di affidare dette opere in tutto o in parte ad altra/e ditta/e senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.

La progettazione e l'esecuzione delle opere dovrà essere realizzata sviluppando l'architettura come strumento regolatore della qualità esprimendosi in termini di biocompatibilità e sostenibilità ambientale; in particolare anche per la parte impiantistica.

Art. 4 Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante del contratto d'appalto, per quanto materialmente non allegati, il Capitolato Generale di Appalto ed i seguenti elaborati che costituiscono il progetto esecutivo:

- a) capitolato speciale;
- b) relazione tecnica;
- c) computo metrico;
- d) elaborati grafici;
- e) elenco prezzi;
- f) piano di sicurezza;
- g) cronoprogramma;
- h) documento di valutazione dei rischi;
- i) polizze di garanzia

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione dei Lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore nell'ordine che riterrà più opportuno, in qualsiasi tempo durante il corso dei lavori.

Art. 5 Categorie di lavoro

Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nelle categorie di opere generali/specializzate OG2 e OS25.

L'importo delle categorie di cui al comma 1 corrisponde all'importo totale dei lavori in appalto, per il quale ai sensi dell'articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, è richiesta la classifica 1.

	CATEGORIA	CLASSIFICA	IMPORTO €	
Prevalente	OG2	I	90.881,82	100 %

Art. 6 Condizioni di appalto

Nell'accettare i lavori sopra designati l'appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato gli immobili interessati dai lavori e di avere accertato le condizioni sia dei corpi di fabbrica che degli impianti;
- di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso, di aver valutato, nella formulazione dell'offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi;
- di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale, gli elaborati di progetto, i particolari costruttivi e quanto altro fornito dall'amministrazione per valutare l'appalto;
- di avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi;
- di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di eventuali condizioni climatiche sfavorevoli;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

L'appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni, o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o nelle circostanze soggette alla revisione dei prezzi.

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi con le relative congruenti misure di sicurezza e salvaguardia.

Art. 7 - Variazioni delle opere progettate


Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune per la buona riuscita e l'economia dei lavori, nei limiti prescritti dall'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale e dal presente Capitolato Speciale. Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno dell'Amministrazione appaltante.

Art. 8 - Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore riterrà che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori saranno più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizi, con il quale tali lavori sono



stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi e nei termini prescritti dal Regolamento e dal Codice.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 9 Osservanza delle leggi, del regolamento e del capitolato generale

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti Norme:

a) L. R. 12/07/2011 n. 12 – "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali", come modificata dall'art. 24 della L. R. 17/05/2016 n. 8 e dalla L.R. 26/01/2017 n. 1;

b) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. e con le modifiche introdotte dalla L. 55/2019;

c) Linee guida adottate dall'ANAC in applicazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. e con le modifiche introdotte dalla L. 55/2019;

d) D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – Regolamento generale nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 16 e 17, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

e) art. 4 della L.R. 19 luglio 2019, n. 13;

f) Legge 13.08.2010 N. 136 e ss. mm. ii. – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

g) D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;

h) Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, e successive modificazioni;

i) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate in relazione a lavori servizi e forniture per la Pubblica Amministrazione e vigenti alla data di esecuzione della fornitura, oltre alla legislazione sopra riportata e successive modifiche e integrazioni;

l) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

m) Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I. e UNI-EN, Norme C.E.I., Tabelle CEI-UNEL e testi (anche se non esplicitamente citati nel presente Capitolato), inerenti alle categorie di lavori e forniture oggetto del presente Capitolato, nelle edizioni vigenti alla data di esecuzione dei lavori.

Oltre a quanto sopra l'Impresa è tenuta alla osservanza delle leggi e norme in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie.

L'Appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge del 13/8/2010 n. 136 e ss. mm. ii.

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

I pagamenti alla impresa appaltatrice e alle imprese subappaltatrici saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale specificamente dedicato ed identificato con coordinate bancarie (IBAN) che l'appaltatore avrà comunicato alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto.

L'appaltatore e i subappaltatori in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010, si impegnano a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG ed il codice unico progetto (CUP).

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle che eventualmente sono emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione della manodopera.

Ogni rimando ad altre norme, nel corpo del presente Capitolato, è da considerarsi riferito alla Legge, al Regolamento ed al Capitolato Generale come sopra identificati.

Art. 10 Cauzioni e garanzie

L'Appaltatore espressamente riconosce di essere soggetto alle responsabilità previste dagli artt. 1667 - 1668 - 1669 del c.c. Tutte le opere oggetto del presente appalto sono soggette ad una garanzia per la durata prevista dalle leggi e norme vigenti ed in ogni caso non inferiore ad anni 2 (due) dalla data del verbale di ultimazione di tutti i lavori oggetto dell'appalto e comunque fino a collaudo favorevole avvenuto. Laddove negli specifici elaborati di progetto siano previste garanzie di durata superiore, queste non dovranno intendersi superate dal presente articolo. Per i macchinari e/o gli impianti la cui fornitura è prevista nel presente appalto, l'Appaltatore si impegna, alla scadenza della garanzia di anni

1, a rendere il Committente titolare di eventuali garanzie residue prestate da costruttori e/o fornitori fino a collaudo favorevole avvenuto. Durante il periodo di garanzia è onere dell'Appaltatore provvedere, con la massima sollecitudine e comunque non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviatogli dalla Direzione Lavori e/o dal Committente, alla riparazione, rifacimento, modifica o sostituzione di quanto riscontrato difettoso od irregolarmente eseguito. Durante tale periodo l'Appaltatore risponderà inoltre di ogni danno derivato al Committente ed a terzi, dalla non corretta esecuzione delle opere e/o dal cattivo funzionamento degli impianti, anche se ciò non sia stato rilevato in sede di collaudo.

10.1 Cauzione provvisoria

Ai sensi di quanto disposto all'art. 93 del *Codice* e successive modifiche e integrazioni:

“L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente...”. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta...“La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo”.

Art. 11 Cauzione definitiva – Coperture assicurative

11.1 Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, e richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D. M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.


In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria e l'importo della garanzia definitiva sono ridotti:

a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

b) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;



c) del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire di tali riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

In deroga al comma precedente, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito per la riduzione della garanzia definitiva di cui alla precedente lettera a) può essere comprovato da separata certificazione di cui alla lettera a) se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

11.2 – Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. e con le modifiche introdotte dalla L. 55/2019 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi punti. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

11.3 Assicurazione delle opere in corso ed esistenti

La polizza "Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di manutenzione" contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza dovrà essere redatta secondo il D.M. 123/04 con un importo pari a € 90.880,00

I rischi assicurati e relative somme:

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempeste e uragani, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.

Si precisa che in relazione alle garanzie assicurative di cui ai commi 3 e 4, qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

11.4 Assicurazione R.C.V.T.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) redatta secondo lo schema tipo 2.3 del D.M. 123/04 Sezione B.

Essa dovrà avere un massimale pari a € 500.000,00 ed includere i danni di cui alle lettere j), l) e m) di cui all'art. 12, Sez. B, dello schema tipo 2.3 di cui al Decreto 12/03/2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive.

La polizza deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, e tutti gli autorizzati a qualunque titolo dall'Amministrazione.

11.5 Obblighi dell'appaltatore connessi con le polizze di cui al precedente punto

Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalla polizza, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di quanto appresso specificato.

11.6 Denuncia della variazione del rischio

Denunciare al Committente tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio, nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'Assicurazione.

11.7 Denuncia di sinistro

Appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto al Committente, rimettendo a questo, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possano essere ragionevolmente richiesti.

11.8 Spese per la valutazione dei danni

Pagare tutte le parcelle e spese per professionisti nella fase di studio e progettazione conseguenti al danno o distruzione dei beni oggetto del contratto, nonché maggiori spese per onorari dei periti ed ogni eventuale spesa da sopportare per l'assistenza tecnica e legale nella valutazione e liquidazione del sinistro.

11.9 Imposte ed altri carichi

Pagare le imposte ed altri carichi, presenti e futuri, stabiliti in conseguenza del contratto della polizza assicurativa.

11.10 Aumento dell'importo dei lavori

Pagare il supplemento al premio nel caso di aumento dell'importo dei lavori.

11.11 Danni cagionati a terzi sia per le lesioni, a persone sia per danni a cose

Risarcire il Committente dei maggiori danni non coperti dal massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni generali di polizza.

Art. 12. Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 13 Indicazione delle persone che possono riscuotere

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto.

Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:

- a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;
- b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.


Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

I pagamenti alla impresa appaltatrice e alle imprese subappaltatrici saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico



bancario/postale sul conto corrente bancario/postale specificamente dedicato ed identificato con coordinate bancarie (IBAN) che l'appaltatore avrà comunicato alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto.

L'appaltatore e i subappaltatori in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010, si impegnano a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note all'Amministrazione le eventuali variazioni delle modalità di accredito. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 14. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 15. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

Art. 16. Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato;

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 17 Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

2. In relazione agli adempimenti di legge in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l'Appaltatore è obbligato a rispettare tutta la relativa vigente normativa con particolare riferimento a quanto esplicitato e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto in fase di progettazione e successivamente di esecuzione.

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicataria, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del POS di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il POS nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale, si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'Impresa che segue in graduatoria.

La stazione appaltante verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa subappaltatrice attino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti di tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010.

Art. 18. Spese di contratto, di registro ed accessorie

Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

PARTE SECONDA

Art. 19 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Art. 20. Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.



Art. 21. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16.

Art. 22. Difetti di costruzione

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 23. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 24 Impianto del cantiere - Programma ed ordine dei lavori

24.1 Impianto del cantiere

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di **quindici giorni** dalla data di consegna.

24.2 Ordine dei lavori

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

Art. 25 Consegna dei lavori

La consegna dei lavori sarà effettuata non oltre **45 giorni** dalla data di stipula del contratto.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, gli sarà assegnato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Pertanto la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, resta comunque quella della "consegna in generale" che si intende "consegna definitiva".

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi da regolamento prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla D.L. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 26 Anticipazione

Per i lavori oggetto del presente appalto è prevista l'anticipazione all'Appaltatore di una somma pari al 20% dell'importo di contratto. In ogni caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione da parte dell'appaltatore di idonea garanzia fidejussoria di un importo almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge; l'importo della garanzia è gradualmente ridotto in corso d'opera dal totale

dell'anticipazione ancora da recuperare. L'anticipazione è gradualmente recuperata in corso d'opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa.

L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale, in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 27 Premio di incentivazione

Per i lavori oggetto del presente appalto non è previsto alcun premio di incentivazione.

Art. 28 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto resta fissato in giorni **120 (centoventi)** naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita, nella misura dello 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10%.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati nel presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Art. 29 Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche ed altre circostanze speciali impedissero l'utile prosecuzione delle opere, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione "indicandone le ragioni e l'imputabilità" e ne ordina la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri specifici di cui al presente Capitolato, richiamando sull'argomento le disposizioni previste dall'art. 107 del Codice dei Contratti.

I verbali di sospensione e ripresa lavori devono essere trasmessi al responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il RUP riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti dalla D. L., può nel termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l'efficacia dei verbali.

L'appaltatore, qualora per cause a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe, che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.

La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'appaltatore di rivedere il programma dei lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'art. 24.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma successivo. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 30 Elenco degli addetti da utilizzare per opere specialistiche

Qualora l'appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalità, opere specialistiche da eseguire su manufatti di particolare pregio e/o interesse storico, l'Appaltatore dovrà fornire, dietro richiesta dell'Ente Appaltante, l'elenco completo dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti che intenderà impiegare per l'esecuzione dei lavori. In tale elenco dovranno essere documentate le specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori sarà subordinata all'accettazione di tale elenco da parte dell'Ente Appaltante e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

L'Appaltatore, nel corso dei lavori, potrà variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione dell'Ente Appaltante.


Art. 31. Durata giornaliera dei lavori

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 32 Valutazione dei lavori in corso d'opera

Ferne le disposizioni del Regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a



più d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a più d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2.

Art. 33 Termini di pagamento degli acconti e del saldo

33.1 Lavori in generale

In conformità a quanto disposto dal Capitolato Generale, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori avrà raggiunto l'importo di **€ 30.000,00 (euro trentamila/00)** al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 7 del Capitolato Generale di Appalto e di eventuali altre ritenute da applicare per legge.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare al netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché alla presentazione di fideiussione a garanzia costituita alle condizioni del comma 6 dell'art. 103 del Codice D.L.vo 50/2016 come integrato e modificato dal D.L.vo 56/2017 e ss.mm.ii.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine, senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 45 (quarantacinque) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito al comma 1, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B. C. E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.

33.2 Lavori a misura

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

33.3 Lavori a corpo

La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata, al netto del ribasso di contratto sulle somme oggetto di ribasso come indicato nella Tabella "A", applicando gli importi di ogni categoria di lavori, con l'avvertenza che detti importi potranno essere ripartiti, nei vari stati d'avanzamento, in proporzione al lavoro eseguito.

33.4 Lavori in economia

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che fossero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto come previsto dall'art. 179 del *Regolamento*.

Tutti i lavori sono stati computati e contabilizzati a misura e a corpo, come si evince chiaramente dalla Tabella "A" allegata, tuttavia nel corso dei lavori in oggetto si potrebbe palesare la necessità di effettuare una serie di interventi urgenti, non quantificabili né prevedibili a priori, per esigenze tecniche e funzionali in corso d'opera.

Si tratterebbe di interventi che richiedono l'impiego di mano d'opera e di mezzi meccanici i cui costi elementari sono compresi tra quelli di progetto, per tali lavori ed interventi si prevedono pertanto delle liste settimanali di lavori in economia prevedendone un importo forfetario del tutto presuntivo, rimandando per quanto concerne i costi elementari a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari e alle voci elementari utilizzate nella redazione delle Analisi dei prezzi.

33.5 Certificazioni

Tutte le categorie di lavoro per le quali l'Impresa dovrà fornire le certificazioni saranno contabilizzate al 95%, il rimanente 5% sarà corrisposto all'Impresa a presentazione delle certificazioni richieste ove mancanti.

Art. 34. Proprietà degli oggetti trovati

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 35. Proprietà dei materiali di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 36 Collaudo

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestare.

Oltre a quanto disposto dall'articolo 224 del Regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Art. 37 Ultimazione dei lavori - Conto finale – Collaudo/regolare esecuzione

37.1 Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso procederà alle necessarie contestazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere siano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato con le modalità di cui all'art. 199 del Regolamento.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli sarà prescritto e che sarà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

37.2 Conto finale

La contabilità finale dei lavori sarà redatta, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento, nel termine di tre mesi dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilità sarà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

37.3 Collaudo/Regolare esecuzione

Alla fine dei lavori, ai sensi degli artt. 229 e 237 del Regolamento, si emette il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione.

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio nel termine di mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi 3 (tre) dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 226 del Regolamento.

L'Appaltatore dovrà a propria cura e spese, mettere a disposizione del collaudatore gli operai e i mezzi di opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti.


Inoltre, ove durante il collaudo fossero accertati i difetti di cui all'art. 227 del Regolamento l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, sarà dedotta dal residuo credito.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 1669 c., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. e con le modifiche introdotte dalla L. 55/2019, per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.



Art. 38 Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del c.c., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Art. 39 Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applica la norma vigente.

I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni valutati a prezzi di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Resteranno comunque a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.

Art. 40 Accertamento e misurazione dei lavori

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione di certificati di pagamento.

Art. 41 Discordanze degli atti di contratto - Prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 42 Estensione di responsabilità - Violazione degli obblighi

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi, l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, è sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del lavoro; l'Amministrazione sospenderà i pagamenti senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute.


L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

La Direzione Lavori avrà peraltro la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Art. 43 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) **La formazione del cantiere** e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese le opere di recinzione, protezione ed accesso, per la circolazione in sicurezza delle persone e dei mezzi all'interno del cantiere, per la segnaletica di sicurezza, nonché quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- 2) **L'installazione delle attrezzature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
- 3) **L'apprestamento delle opere provvisionali**, di protezione e sicurezza quali ponteggi a qualunque altezza, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
- 4) **La sistemazione delle strade** e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
- 5) **L'installazione di tabelle e segnali luminosi** nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza dei lavoratori, delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione.
- 6) **La vigilanza e guardiania del cantiere** nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
- 7) **La prevenzione delle malattie e degli infortuni** con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
- 8) **La bonifica del sito del cantiere** preliminarmente all'installazione dello stesso, lo smaltimento dei materiali e rifiuti di qualsiasi genere nel rispetto delle normative esistenti, la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisoriale.
- 9) **La fornitura di locali uso ufficio** (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.
- 10) **La fornitura dei seguenti strumenti**: n. 1 Personal Computer portatile Notebook dotato di processore dell'ultima generazione, monitor a colori da 14" TFT e stampante laser o inkjet, sistema Operativo Windows ultima versione; software di acquisizione e montaggio da videocamera digitale, n. 01 videocamera digitale compatta compreso l'onere del materiale di consumo, n. 1 cellulare smartphone di ultima generazione da 3,5" o superiore, sistema operativo iOS5 e/o Android il tutto in perfetto stato d'uso da mettere a disposizione della D.L. in cantiere, per tutta la durata dello stesso, fino alla conclusione delle operazioni di collaudo.
- 11) **La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai**, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e di baracche da adibire anche a deposito dei materiali ed attrezzature particolari e/o il reperimento e l'apprestamento di idonei locali in edifici adiacenti al cantiere.
- 12) **Le spese per gli allacciamenti provvisori**, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- 13) **La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- 14) **La riproduzione di grafici**, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
- 15) **Il tracciato plano-altimetrico** e tutti i tracciamenti di dettaglio che si riferiscono alle opere in genere, nonché il rilievo planimetrico in scala 1: 50, al CAD in formato DWG o DXF, di tutti i piani di tutte le Unità Edilizie, a valle della realizzazione degli impalcati, ciò al fine della verifica distributiva prima di eseguire le tramezzature interne in funzione dei nuovi piombi e dei nuovi spessori delle murature, del loro relativo ridimensionamento a causa degli interventi di recupero e comunque ove risultanti diversi da quelli indicati in progetto a causa delle lavorazioni.
- 16) **Lo smacchiamento generale** della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie, di tutti gli elementi ferrosi aggrappati alle murature (staffe, mensole, vecchi impianti ENEL SIP etc.) ritenuti inutili e quanto altro deciso dalla D. L..
- 17) **Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti** per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per



tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. Le spese e tutti gli adempimenti richiesti per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (D.M. 16.02.82), per il rilascio delle certificazioni relative a tutti gli impianti (L. 46/90 - ISPEL - USL - ex ANCC). In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

18) **La conservazione ed il ripristino delle vie**, delle vie di transito, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che fossero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisorie.

19) **Il risarcimento dei danni** che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

20) **La fornitura di cartelli indicatori** e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione dei lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni di dimensioni minime m. 2 x 1 recante a colori indelebili le diciture secondo il modello che di seguito si riporta, da riprodurre su sfondo di colore bianco previa approvazione della D. L.:

Repubblica Italiana

Regione Siciliana



Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Servizio 17 Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo
UO.02 - Sezione per i Beni Architettonici, Storico - Artistici
PALERMO



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE NELLA CHIESA DI SAN DOMENICO DI PALERMO

ENTE FINANZIATORE: Ministero dell'Interno, Fondo Edifici di Culto

ENTE APPALTANTE: Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo

PROGETTISTI:

IMPRESA:

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI:

DATA CONSEGNA LAVORI:

DATA ULTIMAZIONE PREVISTA:

DIRETTORE DI CANTIERE:

DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA:

DIREZIONE DEI LAVORI :

DIRETTORE OPERATIVO:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ulteriori informazioni sull'opera possono richiedersi presso gli Uffici della Soprintendenza.

La tabella ed i suoi dispositivi di sostegno dovranno essere costituiti da materiali resistenti ed essere mantenuti in perfetto stato fino alla visita di collaudo. Ogni qualvolta sia accertata la mancanza o il cattivo stato di conservazione della prescritta tabella sarà applicata una penale di € 50,00. Sarà, inoltre, applicata una penale di € 10,00 per ogni giorno trascorso a partire dalla data dell'accertata inadempienza fino a quella della constatata apposizione o riparazione della tabella.

L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

21) **La fornitura di notizie statistiche** sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.

b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 2,50.

22) **L'esaurimento delle acque superficiali** o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale. Nonché i saggi e le indagini per l'individuazione della rete fognaria e di altri servizi, e l'assistenza per l'eventuale deviazione degli stessi.

23) **La riparazione dei danni**, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.

24) **L'esecuzione di modelli e campionature** di lavori, materiali e forniture che fossero richiesti dalla Direzione Lavori.


25) **L'approntamento di un laboratorio di cantiere**, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.

- 26) **L'esecuzione di esperienze ed analisi**, come pure verifiche ed assaggi, e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- 27) **La conservazione dei campioni** fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- 28) **Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni, anche al di fuori del cantiere in regime di piena sicurezza e comunque secondo quanto previsto dal P. S. C. nonché dal Coordinatore in fase di Esecuzione.
- 29) **Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto** nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
- 30) **La custodia di opere escluse dall'appalto** eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- 31) **L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori** ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
- 32) **L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte** ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisorie ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- 33) **La fornitura di fotografie delle opere** in formato digitale in numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori.
- 34) **L'assunzione di un Direttore del cantiere**, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere con particolare riferimento ai lavori di restauro. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.
- 35) **Il calcolo di tutti gli impianti** tecnici compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi e certificazioni ecc, che al riguardo fossero prescritti.
- 36) **Il calcolo e le verifiche di calcolo delle strutture** resistenti da realizzare e di eventuali nuove strutture da realizzare, nonché provvisorie e di protezione, ad onere dell'impresa, fermo restando che il visto sul progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità e funzionalità di dette opere; in alternativa al calcolo di tutte le strutture, mediante specifica dichiarazione l'Appaltatore dovrà verificare ed accettare il calcolo incluso nel progetto esecutivo con riguardo a tutte le strutture comprese l'appalto.
- 37) **Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture** (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che fossero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente ovvero le minime stabilite dalla legge (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali opere e verifiche.
- 38) **L'osservanza delle norme di polizia stradale.**
- 39) **La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite**, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
- 40) **La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria** di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente art. 20.
- 41) **Lo sgombero e la pulizia del cantiere** entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
- 42) **Le spese per i collaudi tecnici, prove, indagini, controlli e analisi** prescritti dall'Amministrazione, nonché dalla D. L., dagli organi di vigilanza, su strutture ed impianti, anche di cantiere e provvisorie.
- 43) **Le spese di collaudazione** per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- 44) **Le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari (verbali, atti di sottomissione, certificati, etc.), le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
- 45) **L'approntamento, la custodia e la pulizia dell'ufficio**, provvisto di servizio igienico, che la Direzione Lavori ritenesse necessario istituire in cantiere (con relativi allacciamenti alle varie utenze: luce, acqua, telefono) e provvedere ai salari e contributi assicurativi del personale ausiliario dell'ufficio.
- 46) **L'Onere per la redazione del POS** (ai sensi del D.L. 81/2008 e successive modifiche) ed anche delle eventuali modifiche apportate a detto piano dal Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, senza che ciò implichi alcuna richiesta di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore, variazioni o aumento dei prezzi contrattuali.

Art. 44 Esecuzione d'ufficio - Rescissione del contratto

44.1 Generalità

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 108 del Codice



dei Contratti pubblici, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

44.2 Esecuzione d'ufficio

Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dall'art. 108 del Codice dei Contratti pubblici l'Amministrazione potrà avvalersi delle somme extra liquidate e da liquidarsi all'Appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio si riterrà a carico dell'Appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.

Art. 45 Subappalto e cottimo - Noli a caldo e contratti di fornitura - Divieti - Fusioni

45.1 Subappalto e cottimo

Il subappalto o il sub-affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale dei lavori.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:

che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi previsti dal PSC;

l'inserimento delle clausole, per quanto di pertinenza, di cui all'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii., pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dalla lettera di invito con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;

l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL o al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi;

di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

- che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, trasmetta alla Stazione appaltante:

la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011;

il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);

se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile), assicurativi ed antinfortunistici; copia del proprio POS in coerenza con il PSC;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

45.2 Noli a caldo - Contratti di fornitura

Le disposizioni di cui al precedente punto si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego di mano d'opera.

45.3 Divieti

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara. La violazione della disposizione comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. È vietato inoltre all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

È vietato infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione.

Art. 46 Prezzi di elenco - Revisione

46.1 Generalità

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

a) **Per i materiali:** ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro.

b) **Per gli operai e mezzi d'opera:** ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, e per ogni onere (Visite mediche. Dispositivi di Protezione Individuali e/o Collettivi, Informazione sui rischi per ogni singola mansione etc.) derivante dall'applicazione del Piano di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.

c) **Per i noli:** ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso.

d) **Per i lavori:** tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.



I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

46.2 Revisione dei prezzi

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 47 Responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C. C.

Art. 48 Definizione delle controversie

Sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici, trovano applicazione agli artt. del codice D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. e con le modifiche introdotte dalla L. 55/2019.

Art. 49 Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

La valutazione dei lavori oggetto dell'Appalto, sarà effettuata applicando alle opere i prezzi indicati dall'Appaltatore al momento della gara, o in caso di mancanza, applicando il prezzo indicato nel Prezzario Regionale Siciliano in vigore, al momento dell'espletamento della gara, ed applicando a questo il ribasso medio d'asta per opere similari ed in mancanza il ribasso medio d'asta.

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, oppure a peso restando escluso ogni altro metodo.

Particolarmente è stabilito quanto appresso:

49.1 Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compreso, qualora non sia diversamente indicato in offerta prezzi, il carico e lo scarico dei materiali dai mezzi d'opera, eseguito con qualsiasi mezzo anche a mano, nonché le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente ed ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato d'efficienza, nonché per i trasporti a rifiuto, il trasporto a qualsiasi distanza, il ritorno a vuoto e si intendono compensati eventuali oneri di accesso alla discarica, tasse e tributi.

49.2 Tinteggiature, coloriture e verniciature

Per le opere in ferro ornate, cioè come alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché, per le pareti metalliche e le lamiere stirate, sarà computata una volta e mezzo (1,5) la loro superficie misurata come sopra;

Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi d'offerta si intendono altresì compensate la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioli e simili accessori.

49.3 Lavori in metallo

Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi prezzi saranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

Sono pure compresi e compensati:

- l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre, le malte ed il cemento;
- gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute nell'art. "Norme generali e particolari" della sezione "Opere in ferro";
- il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti sul piano di posa a qualsiasi altezza.
- In particolare i prezzi offerti per le travi in ferro a doppio T o con qualsiasi altro profilo, per solai, piattabande, sostegni, collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorra un'apposita fabbricazione, essi compensano, oltre al tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, tutte le forature, tagli, lavorazioni, ecc., occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, cordoli in cemento armato, ovvero applicare chiavi, chiavarde, staffe, avvolgimenti, bulloni, chiodature, ecc., tutte le opere per assicurare le travi ai muri di appoggio, ovvero per collegare due o tre travi tra loro, ecc., e qualsiasi altro lavoro prescritto dalla D.L. per la perfetta riuscita dei solai e per fare esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano.

Sono altresì escluse, per tutti i lavori in metallo, salvo diversa indicazione, la posa in opera, la coloritura, la zincatura a caldo, la sabbiatura a metallo bianco e il trattamento con convertitori di ruggine, lavorazioni eseguite con i materiali e i mezzi indicati o prescritti dalla D. L., che saranno retribuite a parte secondo i prezzi in offerta.

Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, è compreso l'onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro, e la posa in opera dell'armatura stessa.

49.4 Ponteggi ed opere provvisionali

Le opere provvisionali sono misurate per la loro proiezione orizzontale, intendendo compensato nel prezzo offerto i ponteggi occorrenti, il tiro in alto o in basso, il montaggio, lo smontaggio e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.

Se non altrimenti indicato nelle voci di elenco, i ponti esterni sono misurati in proiezione verticale della superficie della facciata servita dal ponte stesso, i ponti interni sono misurati in proiezione orizzontale di superficie servita e per l'altezza netta dei locali, detratta un'altezza di metri 1,50,

49.5 Lavori in economia

49.5.1 Mano d'opera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non siano di gradimento alla D. L.. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori; l'Appaltatore alla fine di ogni giornata dovrà presentare all'ufficio della Direzione dei Lavori la nota analitica dei lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilità, tale nota sottoscritta dall'Impresa, dovrà essere inviata via fax entro il giorno stesso.

49.5.2 Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio, debbono essere in perfetto stato e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il combustibile e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, s'intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo sarà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

49.5.3 Trasporti

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, il conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare è fatta, secondo i casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.

49.5.4 Materiali a piè d'opera o in cantiere

Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, con le prescrizioni indicate qui appresso, ovvero nei vari articoli del presente Capitolato e nell'art. 34 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 50 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura

I prezzi unitari derivanti dall'offerta presentata dall'Impresa in base ai quali, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.


Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per forniture, trasporto tasse, se dovute, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che sia sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché, per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, i mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o in discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che



L'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli dell'offerta prezzi allegata al Contratto.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché, il compenso a corpo diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di convenienza, a tutto suo rischio.

Essi sono fissi ed invariabili, salvo l'eventuale applicazione di leggi che consentono la revisione dei prezzi contrattuali.

Ove, durante la realizzazione delle opere, si dovesse presentare la necessità di eseguire categorie di lavori non previste o di utilizzare materiali diversi da quelli designati, prima di procedere all'esecuzione di dette opere si dovranno pattuire nuovi prezzi, facendo riferimento, se riportati, a quelli del Prezzario Regionale in vigore al momento della redazione del progetto cui si riferisce il presente Capitolato Speciale, o mediante la compilazione di nuove.

Art. 51 Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compreso quelli che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma ed a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui sopra si estende, altresì, a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto.

L'obbligo di cui sopra non riguarda i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche sviluppate o realizzate dall'Appaltatore in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum le attività svolte per l'Amministrazione, purché tale citazione non violi gli obblighi di riservatezza imposti dal presente articolo.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti.

Nel caso di partecipazione a seminari e conferenze con propri elaborati, l'Appaltatore, sino a quando la documentazione non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare dell'Amministrazione sul materiale scritto e grafico, messo a disposizione dall'Amministrazione nell'esecuzione del presente contratto.

Art. 52 Consenso al trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 e ss. mm. ii. si informa che:

- i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione regionale connesse all'esecuzione del contratto;
- il conferimento dei predetti dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte dell'Appaltatore non consentirà l'affidamento dell'esecuzione del presente appalto;
- i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell'Amministrazione per ragioni di servizio; i dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti se non in forza di disposizioni normative;
- il trattamento dei dati sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche e sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
- titolare dei trattamenti è l'Amministrazione regionale;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 e ss. mm. ii..

L'Appaltatore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione per le suddette finalità.

Comune di PALERMO

Provincia

Palermo

ELENCO PREZZI

OGGETTO

Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture nella Chiesa di San Domenico

COMMITTENTE

Servizio 17 Soprintendenza BCA di Palermo

IL PROGETTISTA



Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia
Entrate
00038336 00009400 W1718001
00003000 07/08/2020 10:14:47
4578-00088 C15010580997718A1
IDENTIFICATIVO : 01151472760416

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia
Entrate
00038336 00009400 W1718001
00003000 07/08/2020 10:14:47
4578-00088 C15010580997718A1
IDENTIFICATIVO : 01151472760416

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia
Entrate
00038336 00009400 W1718001
00003000 07/08/2020 10:14:56
4578-00088 C15010580997718A1
IDENTIFICATIVO : 01151472760393

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia
Entrate
00038336 00009400 W1718001
00003000 07/08/2020 10:15:01
4578-00088 C15010580997718A1
IDENTIFICATIVO : 01151472760382

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia
Entrate
00038336 00009400 W1718001
00003000 07/08/2020 10:15:05
4578-00088 C15010580997718A1
IDENTIFICATIVO : 01151472760371

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia
Entrate
00038336 00009400 W1718001
00003000 07/08/2020 10:15:10
4578-00088 C15010580997718A1
IDENTIFICATIVO : 01151472760360

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia
Entrate
00038336 00009400 W1718001
00003000 07/08/2020 10:15:14
4578-00088 C15010580997718A1
IDENTIFICATIVO : 01151472760359

0 1 15 147276 035 9

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Pag. 1 Prezzo Unit
		Voci Finite senza Analisi		
1	5.1.10.2	collocato all'esterno degli edifici EURO TREDICI/20	€/metro quadrato	13,20
2	5.1.12.2	dello spessore di 2,7 cm EURO SETTANTAOTTO/66	€/metro quadrato	78,66
3	12.4.1.4	con tegole tipo Marsigliese, doppia romana EURO TRENTASETTE/00	€/metro quadrato	37,00
4	12.5.9	Fornitura e collocazione di lastra monostrato ondulata per sottotegola, a base di fibre organiche bitumate, resinate e colorate nella massa, dimensioni cm 200x103 cm, colore rosso, conforme alla norma UNI EN 14964, completa di accessori e quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. EURO VENTIQUEATTRO/55	€/metro quadrato	24,55
5	15.4.11.1	in rame EURO OTTANTATRE/59	€/metro	83,59
6	15.4.11.2	in lamiera preverniciata EURO TRENTAQUATTRO/33	€/metro	34,33
7	15.4.13.2	per diametro da 100 mm EURO VENTICINQUE/96	€/metro	25,96
8	21.1.19	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO CINQUE/92	€/metro quadrato	5,92
9	21.1.20	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego. EURO QUATTORDICI/53	€/metro quadrato	14,53
10	21.1.21	Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. EURO SEI/12	€/metro quadrato	6,12
11	21.1.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino.connesse. EURO QUATTRO/00	€/metro	4,00
12	21.2.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. EURO UNDICI/89	€/metro quadrato	11,89
13	21.5.11	Capriate con travi di essenza dura, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi e la ferramenta necessaria (piastre, bulloni, ecc.) per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO DUEMILATRECENTONOVANTASETTE/75	€/metro cubo	2.397,75
14	21.5.13	Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. EURO NOVECENTOCINQUANTATRE/86	€/metro cubo	953,86
15	21.5.14	Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni		



				Pag. 2
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		onere e magistero. - per ogni mq di superficie effettiva. EURO VENTITRE/18	€/metro quadrato	23,18
16	21.5.17	Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura delle stesse con malta bastarda, della formazione dei colmi, compluvi e displuvi, della collocazione delle tegole smesse e di quelle nuove occorrenti la cui fornitura sarà pagata a parte, escluso il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta.- per ogni mq di superficie effettiva. EURO VENTITOTTO/96	€/metro quadrato	28,96
17	21.5.18	Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. - per ogni mq di superficie effettiva. EURO SEDICI/61	€/metro quadrato	16,61
18	23.6.3	Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore $S_d = 0,013$ (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua $w = 0,23$ (kg/m ² * h 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. EURO SETTE/17	€/metro quadrato	7,17
19	23.8.7.5	spessore 50 mm: EURO TRENTANOVE/72	€/metro quadrato	39,72

				Pag. 3
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
20	ART.01	Rimozione da vegetazione spontanea, previa disinfestazione, anche a più riprese, scarnitura dei giunti, rimozione delle malte degradate EURO DICIASSETTE/38	€/metro quadrato	17,38
21	ART.02	Ripresa e listatura dei giunti della muratura a vista, comprendente la preparazione di malte di idonea composizione, grana e cromia, da sottoporre ad approvazione della D.L., su superfici verticali ed orizzontali EURO QUINDICI/84	€/metro quadrato	15,84
22	ART.03	Nolo di mezzo con cestello, gommato e motorizzato, per intervento all'interno della Chiesa, per la rimozione dei teli di protezione collocati all'interno della navata laterale sud e in corrispondenza della navata centrale, a supporto delle lavorazioni di controllo di cornici ed elementi aggettanti, la preparazione delle superfici e tinteggiatura, queste ultime compensate a parte EURO CINQUANTASEI/93	€/ora	56,93
23	TU.AM	Dismissione e smaltimento di tubazioni in cemento amianto EURO OTTANTAUNO/41	€/metro	81,41



N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Oneri Sicurezza		
24	26.1.1.1	munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio EURO SETTE/95	€/metro quadrato	7,95
25	26.1.1.2	munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio EURO NOVE/07	€/metro quadrato	9,07
26	26.1.2	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione:- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni EURO UNO/28	€/metro quadrato	1,28
27	26.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base EURO TRE/62	€/metro quadrato	3,62
28	26.1.5	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione:- per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni EURO UNO/22	€/metro cubo	1,22
29	26.1.6	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:- per ogni mc di ponteggio in opera misurato dalla base EURO QUATTRO/41	€/metro cubo	4,41
30	26.1.4.2	munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni mq di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio EURO UNDICI/88	€/metro cubo	11,88
		PALERMO li 26/12/2019		
		IL PROGETTISTA		